

T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE II - Ordinanza 19 dicembre 2013 n. 3020
Pres. Veneziano; Rel. Spampinato

G. Susinna e altri (Avv. Moschella) c. Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, Segretario Generale del TAR Sicilia e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv. Gen. Stato)

1. Processo amministrativo – Ricorso – Notificazione telematica – Controinteressati – Ammissibilità – Presupposti.

1. In considerazione del fatto che i destinatari della notifica sono dipendenti dello stesso ufficio pubblico e che la notifica cartacea renderebbe conoscibile la residenza di ciascuno di essi, la notifica può essere effettuata, ai sensi degli artt. 49, 52, comma 2, c.p.a e 151 c.p.c. in modo diverso da quello stabilito dalla legge e in particolare dall'art. 3, comma 3 bis, della L. 53/1994, presso gli indirizzi istituzionali di posta elettronica del personale (1).

(1) cfr. Ordinanza TAR Lazio, Roma, III bis, n. 9506/2013, TAR Lazio, Roma, III bis, Decreto n. 23121/2013.

N. 03020/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01568/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2013, proposto da Gaetano Susinna, Vito Guglielmino, Agata Drago, Rosario Liardo, Venerando Sagone, Lucia Giovanna Vacirca, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Moschella, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, in Catania, via Milano 42/A;

contro

il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ed il Segretario Generale del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale *ope legis* domiciliario in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Dott.ssa Antonella Mazza;

per l'accesso

agli atti relativi alla distribuzione del fondo unico di amministrazione per l'anno 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Segretario Generale del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente ha notificato il ricorso solo ad un controinteressato;

Ritenuto che debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutto il personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, diverso dai ricorrenti;

Ritenuto che la notifica potrà, in ragione delle particolari circostanze che i destinatari sono personale in servizio presso lo stesso ufficio pubblico, e che la notifica nelle forme ordinarie porterebbe a dover rendere conoscibile l'indirizzo di residenza di tutti i dipendenti destinatari, eventualmente essere effettuata, ai sensi degli artt. 49, 52, comma 2, cpa, e 151 cpc, in modo diverso da quello stabilito dalla legge, ed in particolare in modo diverso da quanto stabilito dall'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, presso le caselle istituzionali di posta elettronica del personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, diverso dai ricorrenti, con le seguenti modalità:

- trasmissione di messaggio di posta elettronica, indicante gli estremi della presente ordinanza, in partenza da casella di posta elettronica certificata;
- allegazione al messaggio di posta elettronica di copia del ricorso e di copia della presente ordinanza, entrambe in formato PDF;
- deposito in forma cartacea del messaggio inviato, completo della attestazione di accettazione e della attestazione di avvenuta consegna generate dal sistema PEC;

Ritenuto di onerare il Segretario Generale di questo TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania di fornire, nell'eventualità di una richiesta in tal senso da parte del difensore di parte ricorrente, nel termine di giorni 7 dalla ricezione della richiesta, gli indirizzi istituzionali di posta elettronica del personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, diverso dai ricorrenti;

Ritenuto che alla integrazione del contraddittorio parte ricorrente dovrà provvedere, mediante notifica da effettuare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notifica di parte, se anteriore, del presente provvedimento, e quindi mediante deposito nel termine perentorio di quindici giorni dal perfezionamento per il destinatario dell'ultima notifica, con la precisazione che la notifica si intenderà perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui verrà generata l'attestazione di accettazione, e, per il destinatario, nel momento in cui verrà generata l'attestazione di avvenuta consegna;

Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 12 marzo 2014 per il prosieguo della trattazione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), dispone l'adempimento indicato in motivazione a carico di parte ricorrente, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione; rinvia alla camera di consiglio del 12 marzo 2014 per il prosieguo della trattazione del presente giudizio.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Giovanni Milana, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)